

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020

ASSE 3 – COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI

AZIONE 3.6.1 – “POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE GARANZIE PUBBLICHE PER L’ESPANSIONE DEL CREDITO IN SINERGIA TRA SISTEMA NAZIONALE E SISTEMI REGIONALI DI GARANZIA, FAVORENDO FORME DI RAZIONALIZZAZIONE CHE VALORIZZINO ANCHE IL RUOLO DEI CONFIDI PIÙ EFFICIENTI ED EFFICACI”

FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO SERVIZI ESSENZIALI (FOSIEG)

REGOLAMENTO OPERATIVO

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI	3
ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA	7
ART. 4 – IMPRESE BENEFICIARIE E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'.....	8
ART. 5 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI	8
ART. 6 – FORMA, MISURA E CARATTERISTICA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	8
ART. 7 – SOGGETTO GESTORE	9
ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	9
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	10
ART. 10 – VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DI MERITO.....	11
ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI RIMBORSO.....	12
ART. 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE	13
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INTERVENTO FINANZIARIO	13
ART. 14 – MONITORAGGIO E CONTROLLI.....	14
ART. 15 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ'	14
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI	15

ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

La Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 49 del 17 febbraio 2023 - ritenuta la necessità di provvedere a contenere gli effetti negativi che il conflitto russo-ucraino e la connessa crisi energetica stanno producendo sul tessuto economico e produttivo regionale e sulle imprese che gestiscono servizi essenziali in favore dei cittadini, in termini di incremento dei costi per imprese e famiglie, introducendo concrete misure a favore delle imprese con specifiche caratteristiche, considerato che, nel rispetto delle specifiche regole di ammissibilità, i fondi europei possono fornire sostegno mirato a garantire la disponibilità di risorse per investimenti atti a preservare la continuità aziendale, con sostegno al riequilibrio e di rafforzamento dei processi di investimento su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo di imprese che hanno in gestione servizi essenziali in condizioni di monopolio legale sostanziale (anche con problematiche di crisi di liquidità temporanee e/o con procedure di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f.) per offrire alle suddette imprese un accesso più agevole ai finanziamenti, anche in ottica di sostegno al riequilibrio e al rafforzamento su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, mettendo a disposizione maggiori fondi - ha deliberato, in particolar modo, quanto segue:

- di istituire a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, Asse 3, Azione 3.1.1, il “Fondo regionale di sostegno servizi essenziali (FOSIEG)” con una dotazione finanziaria pari ad € 22.500.000,00;
- di approvare lo schema di Accordo di finanziamento, tra Regione Calabria e Fincalabra S.p.A. in conformità a quanto previsto dall'Allegato IV al Regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto applicabile, dando mandato al Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali per la sottoscrizione dello stesso, così come di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali;
- di individuare Fincalabra S.p.A., a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, quale organismo delegato per la gestione del Fondi, affidando alla stessa i compiti di esecuzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto ii), nonché quelli definiti allo schema di Accordo di finanziamento;
- di demandare al Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali e Programmazione Unitaria ciascuno per le proprie competenze, l'adozione degli atti consequenziali per la tempestiva attuazione del Fondo, conferendo mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali per la sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento con il Soggetto Gestore individuato e per gli ulteriori adempimenti attuativi e per il trasferimento dei fondi a Fincalabra S.p.A. in base alle effettive disponibilità di bilancio

La Regione Calabria, con successiva delibera Giunta Regionale n. 65 del 20 febbraio 2023, ha deliberato, in particolar modo, quanto segue:

- di approvare la rimodulazione della dotazione finanziaria tra le Azioni 3.1.1, 3.2.1 e 3.6.1, dell'Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi” (OT 3 FESR);
- di riapprovare lo schema di Accordo di finanziamento, a valere sull'azione 3.6.1, tra Regione Calabria e Fincalabra S.p.A. - in conformità a quanto previsto dall'Allegato IV al Regolamento (UE) 1303/2013, per quanto applicabile, dando mandato al Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali per la sottoscrizione dello stesso, così come di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali

In esecuzione della citata delibera di Giunta regionale n. 65/2023, in data 21 febbraio 2023 (repertorio n. 14891), è stato sottoscritto digitalmente l'Accordo di finanziamento tra Regione Calabria, Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori Culturali”, e Fincalabra S.p.A.

Con decreto dirigenziale n. 2586 del 22 febbraio 2023 del Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori Culturali”, Dipartimento a cui è riservata la *governance* dello strumento finanziario, ed in particolar modo la funzione di controllare l'applicazione della strategia e la pianificazione degli investimenti, nonché il coordinamento delle attività di gestione del “Fondo regionale di sostegno servizi essenziali (FOSIEG)”, è stato approvato il presente Regolamento Operativo.

La costituzione di tale “Fondo regionale di sostegno servizi essenziali (FOSIEG)”, avente carattere “rotativo”, consentirà all’Amministrazione regionale di intervenire per migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi mediante l’offerta di uno strumento finanziario finalizzato a sostenere il finanziamento di imprese che hanno in gestione servizi essenziali in condizioni di monopolio legale sostanziale (anche con problematiche di crisi di liquidità temporanee e/o con procedure di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f.) e di offrire alle suddette imprese un accesso più agevole ai finanziamenti, anche in ottica di sostegno al riequilibrio e al rafforzamento su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, mettendo a disposizione maggiori fondi a condizioni di mercato a fronte della presentazione di un piano di fabbisogno finanziario.

Ai fini del presente Regolamento, e ove non diversamente specificato, si intendono le seguenti definizioni:

- “Fondo”, il “Fondo regionale di sostegno servizi essenziali (FOSIEG)” e l’intervento finanziario previsto dal presente Regolamento Operativo;
- “Soggetto gestore”, Fincalabra S.p.A. in qualità di Soggetto cui l’Amministrazione Regionale affida compiti di esecuzione dello Strumento finanziario “Fondo Energia Imprese (FEI)”, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 38, paragrafo 4), lettera c), per come modificato in data 18 luglio 2020, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- “Comitato di valutazione”, organo collegiale interno a Fincalabra SpA a cui è riservata la funzione di deliberare l’ammissibilità o la non ammissibilità delle singole domande di intervento finanziario presentate;
- “Soggetti richiedenti”, i soggetti beneficiari della Linea d’azione 3.6.1 POR 2014/20, per come ulteriormente specificati nella DGR 65/2023 e relativi allegati, che richiedono l’intervento finanziario di cui al presente Regolamento Operativo;
- “Soggetti beneficiari”, i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione a valere sul presente Regolamento Operativo e, in esito all’istruttoria, e sono stati ammessi all’intervento finanziario;
- “Margine Operativo Lordo”, il valore, determinato dalla differenza tra i Ricavi Operativi ed i Costi Operativi, ed utilizzato nel calcolo dei flussi di cassa per l’impresa, che misura la redditività legata alla gestione operativa, ovvero sia la capacità di generare profitti; per la determinazione di tale parametro si fa ricorso alla seguente metodologia utilizzata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’adozione di misure finanziarie pubbliche di sostegno che prevedono la concessione di finanziamenti rimborsabili:
Il Valore del Margine Operativo Lordo è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A “Valore della Produzione” di cui all’art. 2425 del Codice civile, e le seguenti voci di cui all’art. 2425 del Codice civile:
 - B.6 “Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”
 - B.7 “Costo della produzione per servizi”
 - B.8 “Costo della produzione per godimento di beni di terzi”
 - B.9 “Costo della produzione per il personale”
 - B.11 “Variazioni delle rimanenze di materia prime, sussidiarie, di consumo e merci”
 - B.14 “Oneri diversi di gestione”
- “Contratto di intervento finanziario”, il contratto che verrà sottoscritto tra Fincalabra S.p.A. in qualità di Soggetto gestore e l’Impresa beneficiaria ai fini dell’erogazione del finanziamento;
- “Intervento finanziario”, il finanziamento che verrà concesso da Fincalabra S.p.A. alle Imprese beneficiarie ai sensi del presente Regolamento Operativo.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari 2016/C 276/01, Sezione 3.5;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra le Imprese beneficiarie e l'Autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;
- Guida all'attuazione dello strumento finanziario EGESIF_14_0041-1 dell'11.02.2015: Guidance for Member States on Article 37(4) CPR – Support to enterprises/working capital;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo n. 107, paragrafo 1, del TFUE (2016/c 262/01) del 19.07.2016;
- Comunicazione della Commissione C (2022) 7945 del 28.10.2022;
- Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano ed adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito "Fondi SIE");
- Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020; la D.G.R. dell'01.12.2015, n. 501 con la quale si è preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020; la D.G.R. del 24.02.2016, n. 45 con la quale si è preso atto del POR Calabria FESR-FSE

2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario;
- D.G.R. del 28.12.2016, n. 551 con la quale si è preso atto del parere formulato dall’Autorità di Audit del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 ai sensi dell’art. 124, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (All. V Reg. (UE) n. 1011/2014) ed ha designato l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE, con l’impegno a realizzare un Piano di azione;
- Deliberazione n. 302 del 11 agosto 2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato la “Strategia Regionale per l’innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014/2020” della Calabria, condizionalità ex ante per l’approvazione del nuovo Programma Operativo Regionale per il periodo 2014/2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011) Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 del 11 agosto 2015 – Approvazione del documento finale Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017 recante “Approvazione delle Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 263 del 28.6.2018 recante “POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. Revisione del Programma”;
- Decisione di esecuzione C(2019) 1752 final del 28.2.2019 con la quale la Commissione Europea ha approvato modifiche alla Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
- Delibera di Giunta Regionale n. 118 del 2.4.2019 di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2019) 1752 final del 28.2.2019;
- Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20.8.2019, con la quale la Commissione Europea ha assentito l’attribuzione della riserva di efficacia dell’attuazione per tutti gli Assi del POR Calabria FESR 2014/2020 che hanno conseguito gli obiettivi di performance, ai sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013;
- Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 25.11.2019 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione di riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.2.2019. Allineamento del Piano Finanziario”;
- Decisione di Esecuzione C(2020) 1102 final del 20.2.2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato modifiche alla Decisione di esecuzione C(2015) 7227; la Decisione di Esecuzione C(2020) 1102 final del 20.2.2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato modifiche alla Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
- Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 9.4.2020 recante “Presenza d’atto della Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20.8.2019 e della Decisione di Esecuzione C(2020) 1102 final del 20.2.2020. Approvazione Piano Finanziario”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 23.6.2020 con oggetto “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii.”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 19.10.2020 recante “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” ai sensi del Regolamento 1303/2013. Modifiche al SI.GE.CO e al Manuale per la selezione delle operazioni, approvati con DGR n. 492 del 31.10.2017 e successivamente modificati con la DGR n. 340 del 26.07.2019, con DDS n. 9651 del 06/08/2019 e DDS n.2728 del 15/03/2022;

- D.G.R. n. 320 del 26.10.2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Presa d'atto della proposta per la revisione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - Coronavirus Response Investment Initiative - (CRI) Modifiche al Reg (UE) 1303/2013 e 1301/2013 approvata dal “Comitato di Sorveglianza del Programma” con cui è stata approvata riprogrammazione del Piano Finanziario del PO, ai sensi dell’art. 30, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dall’art. 2 del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020, per l’attuazione delle misure atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica e dare attuazione all’accordo stipulato il 27 luglio tra il ministero per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Calabria;
- Decisione di Esecuzione della Commissione UE del 24.11.2020 n. 8335 final recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo “Calabria” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Calabria in Italia CCI 2014IT16M2OP006;
- D.G.R. n. 474 del 15.12.2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 8335 final del 24.11.2020;
- DGR n. 40 del 16.02.2023 di presa d’atto della proposta di riprogrammazione del Por Calabria FESR-FSE 2014/2020;
- Nota n. 74850 del 16.02.2023 del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori culturali di richiesta variazione anticipata tra i capitoli delle azioni 6.7.1 e 3.1.1;
- DGR n. 49 del 17 febbraio 2023 di istituzione del “Fondo regionale di sostegno servizi essenziali (FOSIEG)” e di approvazione dello schema di Accordo finanziamento;
- DGR n. 65 del 20 febbraio 2023 di approvazione della rimodulazione della dotazione finanziaria tra le Azioni 3.1.1, 3.2.1 e 3.6.1, dell’Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi” (OT 3 FESR) e di riapprovazione dello schema di Accordo di finanziamento, a valere sull’azione 3.6.1, tra Regione Calabria e Fincalabra S.p.A.;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, per la specifica disciplina dell'istituto dell'affidamento in house;
- Decreto Legislativo n. 50/2016 concernente il Codice dei contratti pubblici;
- Decreto Legislativo n. 175/2016 concernente il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L’ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al presente Regolamento Operativo, è pari complessivamente ad € 22.500.000,00.

Le risorse finanziarie sono a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, Asse 3, Azione 3.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”.

Il Fondo è a carattere “rotativo” e, pertanto, le risorse finanziarie erogate in favore delle Imprese beneficiarie, ed oggetto di periodico rimborso da parte delle stesse, potranno essere reimpiegate per l’erogazione di ulteriori interventi finanziari in favore del sistema imprenditoriale entro i termini di scadenza previsti dai Regolamenti comunitari vigenti.

L'Amministrazione regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie impegnate tempo per tempo a valere sul Fondo, si riserva la facoltà di incrementare la relativa dotazione, nonché di sospendere o di chiudere i termini per la presentazione delle domande.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono accedere al "Fondo regionale di sostegno servizi essenziali (FOSIEG)" di cui al presente Regolamento Operativo, i soggetti che presentano domanda di partecipazione a valere sul presente Regolamento Operativo e che, alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) avere sede legale ed unità operativa nel territorio della regione Calabria, come risultante da visura camerale; e
- b) essere costituite nella forma giuridica di Società di capitali ed in possesso di collegio sindacale e di organo di revisione; e
- c) essere costituite da almeno 10 anni solari; e
- d) avere in gestione servizi essenziali in condizione di monopolio legale sostanziale; e
- e) essere in possesso di una redditività potenzialmente sufficiente a far fronte al servizio complessivo del debito; e
- f) non risultare destinatarie di revoca/risoluzione contrattuale, in riferimento ad eventuali altri finanziamenti e/o agevolazioni a qualsiasi titolo concessi in precedenza direttamente dal medesimo Soggetto gestore o direttamente dalla Regione Calabria; e
- g) non risultare inadempienti per mancato pagamento integrale di più di tre rate scadute, nell'ipotesi di eventuali altri finanziamenti in precedenza ricevuti dal medesimo Soggetto gestore; e
- h) essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa; e
- i) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché la non sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa interessata di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

ART. 5 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Possono essere ammesse ai benefici del Fondo, le imprese la cui attività economica consista nella gestione di servizi essenziali in condizione di monopolio legale sostanziale, sulla base di titolo giuridico valido.

ART. 6 – FORMA, MISURA E CARATTERISTICA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

L'intervento finanziario è concedibile, nel limite della dotazione del "Fondo regionale di sostegno servizi essenziali (FOSIEG)", in misura pari al piano di fabbisogno finanziario formulato dal soggetto richiedente, ed eventualmente riformulato dal Comitato di valutazione e/o dal Consiglio di Amministrazione di Fincalabra S.p.A., ed ha le seguenti caratteristiche:

- Importo minimo dell'intervento finanziario concedibile: € 1.000.000
- Tasso di interesse: tasso fisso, applicato da Cassa Depositi e Prestiti (www.cdp.it) ai finanziamenti pubblici "prestiti ordinari" a 10 anni, con inizio ammortamento dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data di erogazione del finanziamento e, alla data di approvazione del presente Regolamento, fissato in 3,68 % annuo;
- Tasso di interesse di mora per ritardato pagamento: 5,00 % fisso su base annua da calcolarsi sull'importo della/e rata/e scaduta/e ed impagata/e;
- Durata del finanziamento agevolato: 120 mesi di ammortamento, oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di 12 mesi;
- Ammortamento: rate trimestrali posticipate, da rimborsare alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno;
- Garanzie a presidio previste: nessuna

E' fatto obbligo al richiedente di formulare un Piano di fabbisogno finanziario (secondo fac-simile reso disponibile), mirato al riequilibrio nonché al rafforzamento su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, sulla cui base sarà determinato l'intervento finanziario concedibile.

La veridicità del Piano di fabbisogno finanziario dovrà essere attestata mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente unitamente al relativo collegio sindacale.

Nel caso in cui la Regione Calabria, nel rispetto delle condizioni fissate dalla Comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28/10/2022 (cosiddetto "Temporary Framework Ucraina") alla sezione 2.1, adotti i provvedimenti necessari alla concessione di un aiuto di importo limitato, sarà possibile, a fronte del finanziamento, concedere anche un aiuto nei limiti massimi di Euro 2 milioni, in una delle forme previste dalla sezione 2.1 del richiamato Temporary Framework Ucraina (TCF). In tal caso, il Soggetto Gestore, sulla base di quanto stabilito in merito dalla Regione Calabria, potrà apportare le necessarie modifiche al piano di ammortamento, concedendo l'aiuto correlato.

ART. 7 – SOGGETTO GESTORE

La Regione Calabria ha individuato la Fincalabra S.p.A., Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria, Ente strumentale e società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, il soggetto a cui affidare la gestione del "Fondo regionale di sostegno servizi essenziali (FOSIEG)" previsto dal presente Regolamento Operativo.

Alla Finanziaria regionale sono demandate tutte le attività connesse alla pubblicizzazione e diffusione dello strumento finanziario previsto dal presente Regolamento, l'assistenza informativa e tecnica in favore delle Imprese richiedenti e l'istruttoria delle domande di intervento finanziario.

Fincalabra S.p.A. gestirà anche le fasi successive all'ammissione delle domande di intervento finanziario, quali l'adozione dei provvedimenti di concessione, la stipula dei contratti con le Imprese beneficiarie, l'erogazione degli interventi finanziari, il monitoraggio dei rimborsi degli interventi finanziari concessi, la decadenza, la risoluzione e revoca degli interventi finanziari concessi.

La procedura di recupero coattivo in caso di risoluzione contrattuale/revoca e mancata spontanea restituzione potrà essere effettuata da Fincalabra S.p.A., con le procedure previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 o secondo le altre idonee procedure previste dall'ordinamento, anche avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

ART. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interventi finanziari di cui al presente Regolamento Operativo sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

L'esame delle domande di intervento finanziario è effettuato in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande.

Il presente Regolamento Operativo sarà visionabile sul sito web della Regione Calabria, www.calabriaeuropa.regione.calabria.it, nonché sul sito web del Soggetto gestore, www.fincalabra.it.

Pena l'esclusione, le domande di intervento finanziario dovranno essere compilate secondo la modulistica resa disponibile, e sottoscritte digitalmente.

La data a decorrere dalla quale è possibile la presentazione delle domande è stabilita alle ore 10,00 del giorno 23 febbraio 2023.

La data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande sarà stabilita con decreto del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori culturali, e ne sarà data tempestiva comunicazione sul sito web della Regione Calabria (www.calabriaeuropa.regione.calabria.it), nonché sul sito web del Soggetto gestore (www.fincalabra.it).

Non saranno ritenute ricevibili le domande di intervento finanziario predisposte secondo modalità difformi rispetto a quelle previste nel presente Regolamento Operativo e/o inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Regolamento Operativo.

L'Amministrazione regionale ed il Soggetto gestore, non assumono alcuna responsabilità per eventuali disagi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande di intervento finanziario saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie rese disponibili, che potranno essere eventualmente incrementate sulla base di ulteriori, eventuali, stanziamenti.

A seguito delle verifiche effettuate sulle disponibilità delle risorse finanziarie, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, anche temporaneamente, i termini per la presentazione delle domande di accesso, oppure di disporre la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di cui al presente Regolamento Operativo.

Per le altre domande di intervento finanziario, anche se pervenute prima della chiusura dello sportello operativo, si procederà alla valutazione solo successivamente nel caso in cui dovessero rendersi disponibili risorse finanziarie a seguito di rinunce, di decadenze e/o di provvedimenti di disimpegno o di riprogrammazione.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di intervento finanziario. Ulteriori domande di intervento finanziario potranno essere oggetto di valutazione al ricorrere delle seguenti ipotesi alternative:

- a) la domanda di intervento finanziario precedentemente presentata non sia stata ammessa;
- b) l'Impresa richiedente abbia rinunciato formalmente all'intervento finanziario in precedenza richiesto o accordato;
- c) l'Impresa richiedente abbia estinto il debito relativo al precedente intervento finanziario ricevuto a valere sul presente Regolamento

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Ai fini dell'accesso agli interventi finanziari previsti dal presente Regolamento Operativo, i soggetti richiedenti dovranno presentare la documentazione di seguito elencata:

- a) Domanda di intervento finanziario, redatta in conformità al fac-simile di cui all'Allegato n. 1;
- b) Piano di fabbisogno finanziario mirato al riequilibrio nonché al rafforzamento su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, redatto in conformità al fac-simile di cui all'Allegato n. 2;
- c) Eventuale altra documentazione previsionale da cui si rilevi il raggiungimento dell'equilibrio a m/l termine (ad es. documento programmatico previsionale, piano industriale, business plan, ecc.);
- d) Documentazione attestante la gestione di servizi essenziali in condizione di monopolio legale sostanziale (titolo concessorio, ecc.);
- e) Bilanci approvati e depositati relativi agli ultimi tre esercizi sociali chiusi, completi di note integrative, verbali di assemblea, relazioni del collegio sindacale e dell'organo di revisione, relazioni sulla gestione, nonché attestazioni di invio telematico;
- f) Situazione contabile al 31 dicembre dell'anno precedente la data di presentazione della domanda, anche se provvisoria;
- g) Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del legale rappresentante

Qualora il Soggetto gestore, nel corso dell'esame della domanda di intervento finanziario, dovesse richiedere, a mezzo p.e.c., integrazioni e/o rettifiche di dichiarazioni, dati o documenti risultati incompleti e/o erronei, le stesse dovranno essere inviate al Soggetto gestore entro 7 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta richiesta di integrazione, decorsi infruttuosamente i quali la domanda sarà considerata inammissibile.

La Domanda di intervento finanziario e gli altri documenti da presentare previsti nel presente articolo dovranno essere uniti, seguendo l'ordine di elencazione indicato nel presente articolo, e generato quindi un file unico in pdf contenente tutti i singoli files. Il file unico in pdf dovrà quindi essere firmato digitalmente (in formato p7m) dal legale rappresentante e inviato a mezzo pec al

seguinte indirizzo del Soggetto gestore: **fincalabra@pcert.it**

ART. 10 – VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DI MERITO

L'esame delle domande di intervento finanziario presentate è effettuato dal Soggetto gestore con le modalità valutative a sportello (in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande) ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 5.

Nel caso di sospensioni dell'esame della domanda di intervento finanziario a seguito di richiesta di integrazioni e/o rettifiche, verranno esaminate e deliberate le domande di intervento finanziario che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso all'intervento finanziario da parte delle richieste sospese.

L'esame delle domande di intervento finanziario prevede le seguenti fasi:

- 1) Verifica preliminare della domanda presentata, finalizzata ad accertare:
 - l'acquisizione della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Regolamento Operativo;
 - la completezza e correttezza della documentazione presentata secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;
 - la completezza delle informazioni e dei dati forniti dall'Impresa richiedente secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;
 - la sussistenza dei requisiti previsti dagli art. 4 e 5 del presente Regolamento Operativo, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite dall'impresa medesima ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- 2) Valutazione di merito, per le sole domande che avranno superato la precedente fase di verifica preliminare compiuta dal Soggetto gestore, avente per oggetto:
 - la qualità del piano di impresa proposto;
 - la valutazione economico-finanziaria dell'impresa;

La Valutazione di merito di cui al precedente punto, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dall'Impresa richiedente, sarà effettuata in base ai seguenti criteri e parametri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
Qualità del piano di impresa proposto	Qualità, completezza e chiarezza espositiva della Domanda presentata, del piano di impresa proposto, e del piano di fabbisogno finanziario presentato	da 0 a 30
Valutazione economico-finanziaria dell'impresa	Valutazione economico-finanziaria dell'impresa basata sui seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none">- Struttura patrimoniale, economica e/o finanziaria dell'impresa;- Capacità dell'impresa di dimostrare la generazione di flussi di cassa futuri, in grado di garantire il rimborso del finanziamento richiesto- Margine operativo lordo (calcolato secondo le modalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento Operativo) relativo agli ultimi tre esercizi approvati e depositati;- Risultato di esercizio relativo agli ultimi tre esercizi approvati e depositati;	da 0 a 70
TOTALE		0 – 100

Legenda:

Si riportano di seguito i parametri di riferimento utilizzati per l'attribuzione dei punteggi

da 0 a 30	0: nullo; 6: scarso; 12: insufficiente; 18: sufficiente; 24: buono; 30: ottimo
da 0 a 70	0: nullo; 15: scarso; 30: insufficiente; 42: sufficiente; 56: buono; 70: ottimo

La sussistenza di una valutazione economico-finanziaria positiva è requisito indispensabile per l'ammissione all'intervento finanziario previsto dal presente Regolamento. La valutazione economico-finanziaria si intende positiva quando il punteggio attribuito è almeno pari a 42 punti.

Non sono ammissibili all'intervento finanziario le domande che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.

E' prevista l'istituzione di un Comitato di valutazione a cui è riservata la valutazione di merito e la funzione di deliberare l'ammissibilità o la non ammissibilità delle singole domande di intervento finanziario presentate dalle Imprese richiedenti.

Il Comitato di valutazione sarà composto da tre componenti, tra cui il Presidente, designati dal Soggetto gestore, in possesso di consolidata e pluriennale esperienza maturata in materia di agevolazioni e finanziamenti concessi alle imprese. Il Soggetto gestore potrà anche designare un componente supplente che sostituirà uno dei componenti nei casi di temporanea assenza e/o impedimento.

Qualora la valutazione di merito si concluda positivamente, le relative risultanze saranno trasmesse dal Presidente del Comitato di valutazione al Consiglio di Amministrazione di Fincalabra S.p.A. che si determinerà in merito all'ammissione o meno dell'Impresa richiedente all'intervento finanziario richiesto e, in caso positivo, delibererà il relativo importo da concedere, la durata del finanziamento ed il tasso di interesse applicabile, nonché il testo di contratto di intervento finanziario da sottoscrivere.

Il Soggetto gestore, entro 7 giorni dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione di Fincalabra S.p.A. comunica, a mezzo p.e.c., all'Impresa richiedente l'ammissione all'intervento finanziario con indicazione delle relative condizioni, modalità e termini, oppure l'inammissibilità della domanda di intervento finanziario con indicazione delle relative motivazioni.

Le domande di intervento finanziario saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie disponibili.

ART. 11 – MODALITA' DI EROGAZIONE E DI RIMBORSO

A seguito di positiva delibera assunta dal Comitato di valutazione e dal Consiglio di Amministrazione di Fincalabra S.p.A., le Imprese beneficiarie dovranno stipulare apposito contratto con il Soggetto gestore, con cui verranno disciplinate modalità, condizioni e termini relativi, in particolar modo, all'erogazione dell'intervento finanziario ed al rimborso del finanziamento, nonché al rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento Operativo.

L'erogazione dell'intervento finanziario, comunque subordinata all'acquisizione del Durc regolare richiesto online dal Soggetto gestore, avverrà in una o più soluzioni secondo quanto previsto nel contratto di intervento finanziario stipulato tra le parti.

Considerata la finalità del Fondo, ovverosia di sostenere la competitività dei sistemi produttivi delle Imprese mediante l'offerta di uno strumento finanziario finalizzato a sostenere il finanziamento di imprese che hanno in gestione servizi essenziali in condizioni di monopolio legale sostanziale (anche con problematiche di crisi di liquidità temporanee e/o con procedure di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f.) e di offrire alle suddette imprese un accesso più agevole ai finanziamenti, anche in ottica di sostegno al riequilibrio e al rafforzamento su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, mettendo a disposizione maggiori fondi a condizioni di mercato a fronte della presentazione di un piano di fabbisogno finanziario mirato al riequilibrio nonché al rafforzamento su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, si stabilisce che, per l'erogazione dell'Intervento finanziario accordato ricorre il carattere di urgenza per come previsto ai sensi dell'art. 92, comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice Antimafia). Per effetto di ciò, pertanto, l'erogazione dell'Intervento finanziario accordato, comunque sottoposta alla condizione risolutiva prevista dal contratto di intervento finanziario stipulato tra le parti, avverrà immediatamente, senza dover attendere, quindi, il decorso del termine previsto di trenta giorni dalla data della consultazione in Banca Dati Nazionale Antimafia.

Il rimborso del finanziamento a tasso agevolato avverrà mediante pagamento posticipato di rate trimestrali, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

Le specifiche modalità di erogazione, rendicontazione e rimborso saranno disciplinate nel contratto di intervento finanziario stipulato con l'Impresa beneficiaria.

ART. 12 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli del presente Regolamento Operativo, nonché a quanto espressamente disciplinato nel contratto di intervento finanziario stipulato tra le parti, sono obbligati per tutta la durata del medesimo contratto, e fino alla totale estinzione del finanziamento, a quanto segue:

- a) notificare preventivamente al Soggetto gestore, pena l'eventuale risoluzione del contratto di intervento finanziario, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status, e comunque ogni cambiamento od evento che possa modificare o che modifichi il suo assetto giuridico e/o amministrativo o che possa incidere o che incida sulla sua consistenza patrimoniale, sulla sua situazione finanziaria ed economica o sulla sua capacità produttiva;
- b) accettare sia durante l'istruttoria che durante il rimborso del finanziamento, le indagini tecniche ed i controlli che il Soggetto gestore, direttamente o anche per il tramite di terzi incaricati, riterrà opportuno effettuare;
- c) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità definite dal Soggetto gestore;
- d) consentire ai funzionari comunitari e regionali, nonché ai soggetti delegati dal Soggetto gestore preposti alla verifica circa il corretto andamento dell'intervento finanziario concesso, di effettuare, in qualunque momento, verifiche, controlli, accertamenti documentali, ispezioni e sopralluoghi presso l'Impresa beneficiaria, finalizzati ad accertare l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento Operativo, nonché di richiedere in qualsiasi momento informazioni e dati sull'intervento finanziario concesso.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INTERVENTO FINANZIARIO

Il contratto di intervento finanziario stipulato tra le parti, si intenderà risolto "ipso iure", ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'Impresa beneficiaria non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente Regolamento Operativo e previsti nel contratto di intervento finanziario;
- a) sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui agli art. 4 e 5 del presente Regolamento Operativo, a carico dell'Impresa beneficiaria;
- b) destinazione totale o parziale dell'intervento finanziario a fini diversi da quelli indicati nel presente Regolamento Operativo;
- c) sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché nell'ipotesi di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa interessata di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- d) assoggettamento dell'Impresa beneficiaria a fallimento;
- e) false dichiarazioni ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Il Soggetto gestore, previa valutazione di merito, si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di intervento finanziario stipulato, al ricorrere delle seguenti ipotesi:

- a) diversità sostanziale della situazione giuridica, amministrativa, patrimoniale, finanziaria o tecnica del soggetto beneficiario da quella dichiarata all'atto della richiesta di intervento finanziario, in qualunque momento tale diversità dovesse essere constatata;
- b) qualora si verifichi il mancato rispetto degli obblighi previsti al precedente art. 12 del Regolamento Operativo;
- c) per mancato, parziale o ritardato pagamento da parte del soggetto beneficiario, relativamente al finanziamento concesso, di almeno tre rate consecutive scadute;

In caso di risoluzione del contratto di intervento finanziario stipulato, il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito con le modalità ed i tempi specificamente previsti nel contratto di intervento finanziario, maggiorato di una penale pari al 5,00 % a titolo di risarcimento danni, da calcolarsi sul debito residuo.

In caso di risoluzione del contratto di intervento finanziario, il soggetto beneficiario dovrà provvedere alla restituzione della somma ancora dovuta, maggiorata della penale, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di risoluzione.

Non è ammessa alcuna forma di rateizzazione.

In caso di mancata spontanea restituzione, Fincalabra S.p.A. procederà al recupero coattivo nelle forme ammesse, anche mediante le procedure previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 ed avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, o comunque mediante ricorso a idonee procedure diverse previste dall'ordinamento.

ART. 14 – MONITORAGGIO E CONTROLLI

I funzionari comunitari e regionali, nonché i soggetti delegati dal Soggetto gestore, preposti alla verifica circa il corretto andamento dell'intervento finanziario concesso, potranno effettuare, in qualsiasi momento verifiche, controlli, accertamenti documentali, richieste di informazioni, ispezioni e sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, finalizzati a:

- a) verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dall'Impresa beneficiaria, e poste alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'intervento finanziario agevolativo;
- b) accertare la regolarità della realizzazione degli interventi e l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento Operativo;

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo nel corso della durata del contratto di intervento finanziario, e consentire gli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali, il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione degli Organismi intermedi, dell'Autorità di Audit e i funzionari autorizzati della Comunità Europea.

ART. 15 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Il soggetto beneficiario, in tema di informazione e pubblicità, è tenuta ad ottemperare a quanto previsto dall'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito all'intervento finanziario ottenuto in base al presente Regolamento Operativo.

E' responsabilità del soggetto beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato con fondi rivenienti dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

Il soggetto beneficiario dell'intervento finanziario avrà, inoltre, l'obbligo di collaborare con il Soggetto gestore alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati e ai risultati ottenuti nell'ambito del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

Il Soggetto gestore fornirà assistenza alle Imprese beneficiarie nel rispetto dei loro obblighi, nonché sulle modalità di realizzazione del materiale informativo.

Copia integrale del presente Regolamento Operativo, della modulistica e dei relativi allegati, è pubblicata sul sito web del Soggetto gestore al seguente indirizzo www.fincalabra.it. e sul sito web della Regione Calabria al seguente indirizzo www.calabriaeuropa.regione.calabria.it.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti beneficiari a Fincalabra S.p.A., quale Titolare del trattamento nell'ambito del presente Regolamento Operativo, saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'avviso e per tutte le conseguenti attività. Fincalabra S.p.A. tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il raggiungimento delle

predette finalità, Fincalabra S.p.A. raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate dai dipendenti del Soggetto gestore, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, solo per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità sopra menzionate, per finalità connesse all'adempimento di obblighi contabili e di legge, per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti e, in ogni caso, fino al compimento degli adempimenti previsti dalla procedura in oggetto. Fincalabra S.p.A. potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato per ottemperare a specifici obblighi previsti dalla procedura, nonché per obblighi contabili e/o di legge.

Alcuni soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali e normative da essi svolte.

I dati non saranno trasferiti all'estero, nè diffusi, eccetto alcune informazioni dei beneficiari che possono essere soggette a pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente dell'Amministrazione regionale e/o sul sito Società trasparente della Fincalabra S.p.A., nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione del proponente all'avviso.

Ai fini del presente Regolamento Operativo, Titolare del trattamento è Fincalabra S.p.A., con sede legale in Catanzaro, località Germaneto, Viale Europa snc c/o Cittadella regionale. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Fincalabra S.p.A. è raggiungibile all'email g.summaria@fincalabra.it e/o presso la sede della società all'indirizzo suindicato.

In qualsiasi momento, contattando la Società ed, in particolare, il RPD, al recapito indicato, sarà possibile avere maggiore contezza di quanto sopra descritto, conoscere le categorie dei possibili soggetti destinatari dei dati ed esercitare i seguenti diritti, previsti dal GDPR, revocare il consenso, se richiesto, chiedere l'accesso ai suoi dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi se trattati in violazione della legge, può opporsi al loro utilizzo, può ottenere la portabilità dei dati e può proporre un reclamo all'autorità di controllo.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda, ove applicabile, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Il Soggetto gestore, potrà procedere all'emanazione di note esplicative e/o di manuali operativi relativi al presente Regolamento.